



COMUNE DI VALFABBRICA

06029 PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 85 DEL 05-12-2023

ORIGINALE

Oggetto: MANOVRA TARIFFARIA 2024 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di dicembre alle ore 18:00, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 8/4/2022, si è riunita, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| BACOCOLI ENRICO | SINDACO | Presente |
| CHIAPPINI VENANZIO | VICE SINDACO | Presente in videoconferenza |
| BARBERO CAMILLA | ASSESSORE | Presente |
| CANESCHI LORENA | ASSESSORE | Presente |
| MENCARELLI LUIGI | ASSESSORE | Presente |

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

| | |
|--------------------------------------------|---|
| Soggetta a comunicazione | S |
| Immediatamente eseguibile | S |
| Soggetta a ratifica da parte del Consiglio | N |

[] con Delibera C.C. n° del ;
[] modificata con Delibera n° del
[] integrata con Delibera n° del
[] Rettificata con Delibera n° del

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che espressamente dispone:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta comunale con le seguenti eccezioni:

- determinazione dell'aliquota e detrazioni IMU – (art. 1, Legge n. 160/2019 – la competenza in materia spetta al Consiglio comunale);
- determinazione dell'aliquota addizionale IRPEF – (art. 1, comma 142, della legge finanziaria 2007 - la competenza in materia spetta al Consiglio comunale);
- determinazione delle tariffe TARI – (l'art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani);

PRESO ATTO che, il comma 1, dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RITENUTO che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi erogati, si rende necessaria, per i tributi e le entrate di seguito indicate, la seguente **manovra tariffaria per l'anno 2024**:

- per quanto di competenza della Giunta comunale:
 - **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL**

DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - (Legge 160/2019 – Art. 1, commi 816-847):

- di CONFERMARE le tariffe già in vigore per l'anno 2023 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31/05/2021;
- **VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU DELLE AREE FABBRICABILI** (art. 6, comma 6 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera C.C. n. 5 del 18/7/2020 e ss.mm.ii.):
 - di CONFERMARE i valori già applicati per l'anno 2023 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2007 modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2009;
- di proporre inoltre al Consiglio comunale, in quanto organo competente, le seguenti azioni tariffarie per i tributi di seguito elencati:
 - **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:**
 - proposta di VARIAZIONE DELLA SOGLIA DI ESENZIONE in base a quanto consentito dall'art. 3 del vigente Regolamento, INCREMENTANDOLA da € 9.000,00 a € 10.000,00 e CONFERMANDO le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998, in base a criteri di progressività approvati con D.C.C. n. 27 del 28/12/2022 per l'anno 2023, utilizzando gli scaglioni di reddito previsti dalle leggi statali;
 - **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):**
 - proposta di CONFERMA, per l'anno 2024, delle aliquote e detrazioni già in vigore nel 2023, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2023;
 - **TASSA RIFIUTI (TARI):**
 - considerato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha disposto che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";*
 - successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

- alla luce delle norme sopra richiamate, si propone di procedere all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 anche in assenza delle tariffe TARI relative all'annualità 2024, provvedendo all'approvazione di queste ultime entro il 30 aprile 2024, o eventuale termine successivo nel caso in cui la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione venga posticipata oltre il 30 aprile, sulla base del Piano finanziario redatto per l'anno 2024.

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate in premessa la seguente **manovra tariffaria per l'anno 2024**:

1) Per quanto di propria competenza:

- **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE** - (*Legge 160/2019 – Art. 1, commi 816-847*):
 - di CONFERMARE le tariffe già in vigore per l'anno 2023 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31/05/2021;
- **VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU DELLE AREE FABBRICABILI** (*art. 6, comma 6 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera C.C. n. 5 del 18/7/2020 e ss.mm.ii.*):
 - di CONFERMARE i valori già applicati per l'anno 2023 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2007 modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2009;

2) di proporre inoltre al Consiglio comunale, in quanto organo competente, le seguenti azioni tariffarie per i tributi di seguito elencati:

- **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**:
 - proposta di VARIAZIONE DELLA SOGLIA DI ESENZIONE in base a quanto consentito dall'art. 3 del vigente Regolamento, INCREMENTANDOLA da € 9.000,00 a € 10.000,00 e CONFERMANDO le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998, in base a criteri di progressività approvati con D.C.C. n. 27 del 28/12/2022 per l'anno 2023, utilizzando gli scaglioni di reddito previsti dalle leggi statali;
- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**:

- proposta di CONFERMA, per l'anno 2024, delle aliquote e detrazioni già in vigore nel 2023, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2023;
- **TASSA RIFIUTI (TARI):**
 - considerato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha disposto che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]*";
 - successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "*[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";
 - alla luce delle norme sopra richiamate, si propone di procedere all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 anche in assenza delle tariffe TARI relative all'annualità 2024, provvedendo all'approvazione di queste ultime entro il 30 aprile 2024, o eventuale termine successivo nel caso in cui la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione venga posticipata oltre il 30 aprile, sulla base del Piano finanziario redatto per l'anno 2024.

Infine, la Giunta comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del tributo, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVO F.F.

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 05-12-2023

Il Responsabile del servizio
Santoni Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria

Data: 05-12-2023

Il Responsabile del servizio
Santoni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 02-01-24 e fino al 17-01-24, Reg. n. 9, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 02-01-24

Che la presente deliberazione:

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 05-12-23.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 02-01-24